

Codice A1813B

D.D. 15 marzo 2021, n. 661

Concessione demaniale per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul rio del Vallo, lungo via Perotti, in comune di CHIERI (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5742 - Autorizzazione Idraulica N. 5501/2021 - Comune di CHIERI



ATTO DD 661/A1813B/2021

DEL 15/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul rio del Vallo, lungo via Perotti, in comune di CHIERI (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5742 – Autorizzazione Idraulica N. 5501/2021 - Comune di CHIERI

Il Comune di CHIERI, con sede in Via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI (TO), Codice Fiscale 82000210011 e Partita IVA 01131200014, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 12 Febbraio 2021 al n. 7299/A1813B per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul rio del Vallo, lungo via Perotti, in comune di CHIERI (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale, in acciaio e legno a campata unica su spalle in c.a. fondate su micropali, della lunghezza di m 15,21 e larghezza di m 4,00, lungo via Perotti, in comune di Chieri. L'attraversamento sarà realizzato sul rio del Vallo e l'altezza dell'intradosso della passerella rispetto alla quota di fondo scorrevole sarà pari a m 3,62 con franco pari a m 1.09 calcolato per portate duecentennali.

Sono previsti inoltre lavori di sistemazione idraulica del rio del Vallo mediante la realizzazione di una soglia di fondo alveo con pietrame cementato, per tutta la lunghezza del ponte; realizzazione di una scogliera in massi di cava, a monte della passerella, in sponda dx della lunghezza di circa 30 m. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) costituito dall'arch. Paolo CASTELNOVI, studio Blanchard-Gallo e dall'arch. Erwin DURBIANO, costituiti dalla relazione tecnica, relazione idraulica, documentazione fotografica e da n. 6 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Chieri con Deliberazione della Giunta Comunale in

data 18 Dicembre 2019 n. 265, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Con nota n° 12610/A1813b. dell'11 Marzo 2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di CHIERI (TO) non è avvenuta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., in quanto trattasi di opera di pubblica utilità realizzata da Ente locale e che le forme di pubblicità sono già avvenute mediante la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 18 Dicembre 2019.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5501/2021, redatto in data 5 Marzo 2021 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino a seguito di visita di sopralluogo, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare, ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici il Comune di CHIERY ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - c. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
 - d. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto di attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 - e. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
 - f. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
 - g. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - h. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
 - i. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di CHIERY, l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul rio del Vallo, lungo via Perotti, in comune di CHIERY (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che

deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;
5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
6. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni